

Prot n. 182

Spett.le
COMUNE DI CALTANISETTA
c.a. **Dott. Michele Campisi** (Sindaco)
c.a. **Arch. Armando Amico** (R.U.P.)

Spett.le
U.R.E.G.A. Sez. Caltanissetta
c.a. **Dott. Giuseppe Rizzo** (Presidente)
c.a. **Ing. Gaspare Maggio** (Dir. Preposto)

Catania, 16 novembre 2011

Oggetto: bando di gara Com. Caltanissetta "lavori di completamento parcheggio per autoveicoli in via Medaglie d'oro" (termine offerte 23 novembre e gara 30 novembre 2011)

Con riferimento al bando in oggetto, abbiamo riscontrato le seguenti anomalie:

- **Clausola 9:** è prescritto che la cauzione provvisoria deve contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, così come normata dall'art. 7 comma 2.a) L.R. Sicilia n.12/2011 ("...la quota in aumento di cui all'art. 113 c. 1 deve essere costituita per almeno la metà del suo ammontare, con le modalità previste dall'art. 75 c. 2 o con fideiussione bancaria..").

Si rileva che tale prescrizione si riferisce ai bandi tipo che dovranno essere emanati con Decreto Ass. Reg. Infrastrutture e non è, quindi, una prescrizione direttamente applicabile ai bandi di gara pubblicati nella Reg. Sicilia. Pertanto, sino a quando non saranno emanati i bandi tipo che come sopra riferito derogheranno alla normativa vigente, la fideiussione definitiva continuerà a essere normata integralmente dall'art. 113 e art. 75 D.lgs. n. 163/06

- **Pag. 17 disciplinare:**

- richiesta di dichiarazione dell'ente certificatore dalla quale risulti la data dell'ultima verifica ispettiva e la data programmata per la successiva. Altresì, ai fini della riduzione dell'importo della cauzione provvisoria e definitiva è prescritto, a pena d'esclusione, che il certificato di qualità sia relativo alla categoria/e dei lavori da eseguire e per i quali l'impresa si qualifica.

Tale prescrizione appare illegittima, poiché sia la suddetta dichiarazione che la richiesta di una certificazione di qualità per singole e specifiche lavorazioni è in palese contrasto con l'art. 4 del D.P.R. 34/2000 (oggi art. 63 DPR n. 207/'10), con le indicazioni dell'Autorità per la vigilanza sui LL.PP. e con l'interpretazione giurisprudenziale. **Segnatamente: Sent. TAR Toscana n. 3089/05 (".....la necessità della produzione della certificazione di qualità per specifiche lavorazioni, non**

appare avallata dalla previsione dell'art. 4 DPR 34/2000.."),
Determinazione Autorità vigilanza sui cc.pp. n. 56/2000, n. 11/2003 e Parere Precontenzioso n. 136/2007 (...“il disciplinare che richiede il possesso del certificato qualità per singole e specifiche lavorazioni è da ritenersi non conforme all'art. 4 DPR 34/2000). Pertanto, come prescritto nell'art. 4 dpr 34/2000 (oggi art. 63 dpr 207/10) la certificazione del sistema qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto **viola gravemente le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici**, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di gara.

In attesa di riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola